

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE CIVICA ALLE SCELTE DI TRASFORMAZIONE URBANA

TITOLO I.

PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

ART. 1 PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

1. Il Comune di Lecce attribuisce alla partecipazione civica un valore essenziale nella definizione delle scelte e delle decisioni in materia di trasformazione urbana.
Ciò in coerenza con quanto previsto dai principi della L.R. 20/2001 che prevedono la trasparenza delle scelte con la più ampia partecipazione civica; dai contenuti del Drag Puglia; e dalla L.R. 21/2008, Norme per la Rigenerazione Urbana, che delineano una nuova cultura urbana a consolidamento di un approccio strategico delle politiche urbane.
2. Con il presente Regolamento il Comune di Lecce definisce modalità e strumenti volti ad attuare la partecipazione civica nei procedimenti di redazione e attuazione degli strumenti di trasformazione urbana e territoriale che riguardano la progettazione degli spazi pubblici e la programmazione urbanistica, ambientale e sociale ed in particolare del nuovo Piano Urbanistico Generale previsto dalla L.R. 20/2001.
3. La partecipazione è intesa quale massimo coinvolgimento dei cittadini, delle formazioni sociali, e degli attori economici, secondo proprietà di adeguata divulgazione, continuità e organizzazione, nel rispetto delle esigenze di celerità e trasparenza del procedimento.
4. Il presente Regolamento si pone gli obiettivi di garantire ai cittadini, alle formazioni sociali e agli attori economici:

- a) la salvaguardia dell'interesse pubblico mediante la concreta partecipazione al dialogo tra i diversi soggetti;
 - b) l'uso razionale e appropriato delle risorse;
 - c) l'individuazione delle migliori soluzioni possibili per l'attuazione dei singoli progetti e piani.
 - d) l'emersione di un sistema chiaro di soggetti e problemi, rispetto ai quali le soluzioni progettuali dovranno posizionarsi.
5. Il Comune di Lecce, attraverso gli uffici competenti, terrà conto nella redazione o nel riesame della documentazione progettuale, delle indicazioni emerse dai processi partecipativi e riassunte nel " Documento della partecipazione civica" (art. 7).
6. Il presente Regolamento è vincolante per tutti gli Uffici, Dirigenti, Responsabili del Procedimento dell'Amministrazione che ne assicurano l'osservanza, secondo le norme di seguito definite.

ART. 2 I SOGGETTI DELLA PARTECIPAZIONE

Sono soggetti della partecipazione che l'Amministrazione Comunale coinvolge nei processi di informazione, consultazione e progettazione partecipata tutti i singoli cittadini o associati, le formazioni sociali e gli attori economici interessati dalle trasformazioni previste nel successivo art. 3.

ART. 3 ATTI SOTTOPOSTI ALLA PROCEDURA PARTECIPATIVA

1. Sono sottoposti al processo di partecipazione, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento:
- a. gli strumenti di pianificazione urbana territoriale e strategica e i progetti di trasformazione urbana;
 - b. gli strumenti urbanistici attuativi, definiti da norme statali o regionali;

- c. i piani di settore e i piani dei servizi (es. piano urbano della mobilità, piano della mobilità ciclabile, piano della mobilità urbana sostenibile, piani di zona, piano di azione ambientale);
- d. i progetti urbani e i relativi piani attuativi;
- e. i programmi integrati e i contratti di quartiere;
- f. i progetti di opere pubbliche che rivestono particolare importanza nell'ambito urbano di riferimento e che non costituiscono attuazione di piani e/o programmi già sottoposti a processi partecipativi. Tali progetti devono essere sottoposti alle disposizioni del presente regolamento entro e non oltre l'approvazione del progetto definitivo;
- g. ulteriori strumenti di trasformazione del territorio di competenza comunale con valenza urbanistica, economica e/o sociale, individuati per categorie e indicati da eventuali successive deliberazioni di Giunta comunale.

2. Sono sottoposti, inoltre, ad adeguata e diffusa informazione, consultazione e progettazione partecipata, i progetti di opere pubbliche di importo dei lavori pari o superiore all'importo di 500.00 euro, comunque entro e non oltre l'approvazione del progetto definitivo. Prima della redazione del progetto preliminare per le suddette opere, la Giunta Comunale provvede nella Commissione Comunale competente ad una preliminare informazione e ascolto dei contributi, dei rappresentanti dei Comitati e Associazioni di riferimento, ed ogni altro soggetto istituzionale coinvolto.
3. Qualora la redazione degli strumenti di trasformazione di cui ai commi 1 e 2 sia finalizzata all'acquisizione di finanziamenti, nonchè al rispetto di termini definiti da norme sovraordinate, o qualora le stesse norme impongano una particolare immediatezza del procedimento, la Giunta Comunale può stabilire termini più brevi di quelli di cui agli articoli 4 e 5.

TITOLO II.
STRUMENTI E PROCEDURE DI PARTECIPAZIONE

Art. 4 INFORMAZIONE

1. Il primo livello della partecipazione è costituito dall'informazione, essa deve essere garantita a tutti i cittadini. Per gli atti di cui all'art. 3, l'Assessore competente provvede a darne pubblica informazione ed a promuoverne la successiva consultazione.

La pubblica informazione avviene mediante inserimento della notizia in apposita sezione del sito internet del Comune di Lecce e mediante pubblicazione sulla stampa locale.

2. Ogni Ufficio avente competenza sugli interventi di cui all'art. 3, al fine di definire una base conoscitiva comune di riferimento, provvede alla celere compilazione di una scheda informativa dello stato di avanzamento delle procedure per l'elaborazione progettuale per ciascun intervento aggiornandola fino alla conclusione dei lavori.

L'informazione comprende tutta la documentazione idonea ad illustrare le caratteristiche essenziali del programma o progetto, al fine di poter utilizzare, per la loro definizione, anche proposte ed indirizzi dei soggetti della partecipazione.

3. Entro 15 giorni dalla data in cui si renda disponibile la documentazione relativa agli interventi di iniziativa pubblica o privata, questa viene trasmessa dal Settore di competenza all'Ufficio per la Partecipazione di cui all'art. 10. Della trasmissione è data contestuale informazione pubblica secondo le modalità di cui al precedente comma 1.

Art. 5 CONSULTAZIONE

1. La consultazione costituisce il secondo livello della partecipazione e permette la possibilità di raccogliere indicazioni, proposte, indirizzi e pareri da parte dei cittadini.

2. Entro 30 giorni dalla pubblica informazione di cui all'art. 4, i soggetti di cui all'art. 2 possono far pervenire contributi (osservazioni, istanze, proposte) redatti in carta semplice, e recanti firma, denominazione e recapiti dei soggetti proponenti. I contributi partecipativi possono essere compilati ed inviati anche via web, utilizzando apposita modulistica telematica. Tutti i contributi della partecipazione, pervenuti in forma cartacea o per via telematica verranno pubblicati sul sito internet.
3. Alla scadenza del periodo di consultazione della durata di 30 giorni, l'Assessore competente convoca un'incontro pubblico finalizzato alla comunicazione delle risposte ai contributi pervenuti. L'incontro deve essere organizzato in giorni e orari che garantiscano la massima partecipazione dei cittadini. Della data dell'incontro viene data informazione, con 15 giorni di preavviso, nel sito Internet del Comune di Lecce e attraverso ulteriori forme adeguate ed efficaci che si riterranno opportune. L'Amministrazione Comunale deve assicurare la presenza dell'Assessore competente, del Dirigente di settore o suo delegato, del Responsabile del procedimento e del Coordinatore del Gruppo Tecnico Intersettoriale di cui art.10. Durante l'incontro possono essere avanzate ulteriori osservazioni e proposte delle quali è dato conto congiuntamente alle altre osservazioni di cui al comma 2, nel Documento della Partecipazione Comunale (art.7).
4. La consultazione può essere articolata utilizzando, se necessario, qualificate competenze esterne all'Amministrazione individuate mediante procedura di evidenza pubblica.

Art. 6 PROGETTAZIONE PARTECIPATA

1. La progettazione partecipata (attività finalizzata all'emersione delle esigenze e delle soluzioni condivise da parte di diversi soggetti grazie all'interazione di differenti capacità, competenze ed esperienze) costituisce il terzo livello della partecipazione.
2. Il processo di progettazione partecipata è promosso in aggiunta al processo di consultazione, qualora ritenuto opportuno, su iniziativa di uno dei seguenti organismi: Consiglio Comunale, Giunta Comunale mediante apposita delibera. Il processo di progettazione partecipata deve

altresì essere avviato se richiesto almeno da 100 cittadini maggiorenni residenti in Zona per interventi di quartiere e almeno da 500 cittadini maggiorenni per interventi a carattere comunale.

3. La progettazione partecipata è obbligatoria nei casi in cui è espressamente richiesta da bandi o normative nazionali ed europee.
4. Le attività di progettazione partecipata potranno svolgersi mediante l'organizzazione di incontri, forum, workshop e laboratori, utilizzando metodologie appropriate, (per esempio GOP - Goal Oriented Project Planning - PPCM - Programme and Project Cycle Management), personale specializzato, esterno all'Amministrazione Comunale, e individuato con forme di evidenza pubblica, e con il supporto tecnico dell'Ufficio per la Partecipazione. Alle attività di progettazione partecipata saranno invitati tutti i soggetti della partecipazione interessati oltre che i rappresentanti di eventuali servizi pubblici coinvolti che hanno espresso richiesta ai sensi del comma 2.
5. Sul sito internet saranno messi a disposizione strumenti informatici e telematici adeguati a offrire supporto alle fasi del processo di progettazione partecipata, e ad assicurare una documentazione dei processi partecipati in tempo reale, quasi istantanea, mediante strumenti gratuiti, che garantiscono la permanenza dei documenti, il libero accesso, la narrazione dei contenuti.
6. Gli esiti delle attività di progettazione partecipata sono resi pubblici ai cittadini del territorio in esame nelle forme previste dall'art. 4.

Art. 7 Documento della Partecipazione Civica

1. Tutti gli atti relativi alla fase di informazione, consultazione e di progettazione partecipata (comprensivi delle osservazioni dei cittadini) vengono raccolti nel Documento della Partecipazione Comunale, predisposto e curato dal responsabile del procedimento con il

supporto dell'Ufficio per la Partecipazione, o se necessario con il supporto di personale qualificato anche esterno all'Amministrazione Comunale, individuato mediante procedura di evidenza pubblica e che avrà seguito le fasi della partecipazione. Del Documento viene data informazione nelle forme previste dall'art. 4

2. Il Documento, sottoscritto dall' Assessore competente, deve essere allegato alla proposta di provvedimento di adozione degli strumenti di cui all'art. 3. Il Documento recante le informazioni sui temi emersi accompagna il provvedimento in tutto l'iter previsto (Giunta Municipale, Commissioni Consiliari, Consiglio Comunale.)

Art. 8 Monitoraggio e Verifica

1. Il monitoraggio costituisce un ulteriore livello della partecipazione ed è finalizzato a garantire a tutti i cittadini la possibilità di verificare l'effettiva attuazione di quanto stabilito anche con il contributo della partecipazione.
2. L'Amministrazione Comunale favorisce la possibilità di accesso agli atti ed alle procedure, con modalità (tempi e forme) di massima facilitazione per i cittadini. Saranno altresì resi disponibili tutti i dati relativi all'attuazione dei progetti approvati.

TITOLO III COMPETENZE E STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Art. 9 Competenze organizzative

1. L'organizzazione del processo di partecipazione, come disciplinato dal presente Regolamento, è di competenza e responsabilità del Comune di Lecce a livello dei Settori competenti.
2. La responsabilità amministrativa del processo di partecipazione è del responsabile del procedimento.

3. Con deliberazione della Giunta Comunale, da adottare entro 2 mesi dall'approvazione del presente Regolamento, viene definito un Piano Operativo Biennale per l'attivazione e l'organizzazione del processo di partecipazione, con riferimento alle strutture e agli strumenti di cui agli articoli 4, 5, 6, 10 e 11. Tale Piano Operativo dovrà definire la gradualità progressiva di attuazione (piani, progetti, ambiti settoriali, funzioni centrali e decentrate) del presente regolamento e i correlati finanziamenti di Bilancio necessari alla sua implementazione. Il Piano Operativo verrà rinnovato ogni biennio.

Art. 10 Ufficio per la Partecipazione

1. Al fine di favorire una conoscenza diffusa, nonché organizzare i processi di partecipazione, è istituito, con deliberazione della Giunta Comunale l'Ufficio per la Partecipazione, una struttura che, ferme le competenze dei responsabili dei procedimenti, supporta le strutture tecniche e coopera all'attivazione degli strumenti di informazione e comunicazione dell'Amministrazione Comunale, al fine dello svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) rendere disponibili i materiali e la documentazione informativa su tutti i Piani o Programmi di cui all'art.3;
 - b) predisporre materiale divulgativo sui Piani e Programmi di cui all'art. 3, e su ogni iniziativa o provvedimento in materia sociale, urbanistica e ambientale, aventi effetti sul territorio comunale, nonché rendere disponibile personale tecnico in grado di illustrare e fornire chiarimenti sui materiali informativi;
 - c) predisporre gli elenchi dei singoli cittadini o associati, le formazioni sociali e gli attori economici interessati dalle trasformazioni urbanistiche e sociali che richiedano di essere informati, anche con mezzi innovativi come specificato nell'art. 4;
 - d) organizzare la raccolta dei contributi consultivi di cui all' art. 5;
 - e) mettere a disposizione personale tecnico competente, oltre che predisporre ogni supporto logistico e organizzativo.L'Ufficio per la Partecipazione supporta inoltre le attività volte:
 - a) alla predisposizione del Documento della Partecipazione di cui all'art. 7;

- b) ad assicurare l'idoneità, ai fini della libera consultazione da parte del pubblico, del sito internet del Comune di Lecce;
- c) alla raccolta delle istanze, interrogazioni, proposte, per l'inoltro agli Uffici competenti.
2. L'Ufficio per la Partecipazione è costituito da un Gruppo Tecnico Intersettoriale composto dai referenti dei seguenti Settori comunali competenti: Ambiente, Lavori Pubblici, Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Mobilità. La Giunta Municipale, nomina un coordinatore del Gruppo Tecnico Intersettoriale e con adeguata delibera potrà integrare il precedente elenco con altri Settori di cui se ne ravviserà l'opportunità o con altre figure necessarie al raggiungimento delle finalità dei processi partecipativi.
3. Al Gruppo Tecnico Intersettoriale è demandato il compito di coordinare le metodologie, le procedure e le azioni previste nell'art.3, oltre che assicurarne lo svolgimento

Art. 11 Strumenti telematici a supporto della partecipazione

1. Al fine di consentire un adeguato e tempestivo processo di informazione, consultazione e progettazione partecipata sugli interventi di cui all'art. 3 l'Ufficio per la Partecipazione promuove, nella logica dei moderni processi di e-democracy, l'attivazione della necessaria informazione sulle caratteristiche localizzative, tecniche, sullo stato di avanzamento dell'iter procedurale degli interventi previsti nell'art. 3 e sui contributi elaborati dai soggetti previsti nell'art 2. Per l'attuazione dei precedenti fini, canale privilegiato sarà il sito internet del Comune.
2. La lettura del sito sarà pubblica e senza necessità di iscrizione, mentre la partecipazione attiva sarà permessa ai soggetti di cui all'art. 2 previa iscrizione.
- La partecipazione attiva è disciplinata da regole di comportamento volte a:
- garantire a ciascuno libertà di espressione;
 - assicurare la pertinenza dei contributi ai temi in discussione;

- creare le condizioni per un dibattito costruttivo.

La violazione di tali regole di comportamento impedisce la pubblicazione del contributo.

Art. 12 Vigilanza sul procedimento di partecipazione

1. Sull'osservanza degli adempimenti previsti dal presente Regolamento vigila il Segretario Generale.
2. Il Sindaco, invia al Consiglio Comunale una relazione semestrale, limitatamente al primo anno di vigenza del presente regolamento, sull'avvio e sull'andamento dei processi partecipativi. Successivamente la relazione sarà a cadenza annuale.

Art. 13 Norma transitoria

Nell'attesa dell'istituzione dell'Ufficio per la Partecipazione ai soggetti di cui all'art. 2 è data possibilità di sviluppare, tramite gli uffici competenti individuati nell'ambito dei settori di cui all'art. forme di informazione e verifica in ordine agli interventi di cui all'art. 3, nonché di presentare contributi partecipativi.